



## Regolamento Gonfalone, bandiere, marchio e patrocini

Approvato dal Consiglio metropolitano  
con Delibera R.G. n° 36/2016 del 23/05/2016



## **Regolamento Gonfalone, bandiere, marchio e patrocinio della Città metropolitana di Milano**

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

1. In esecuzione all'art. 6 dello Statuto, il presente Regolamento della Città metropolitana disciplina l'uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché la concessione del patrocinio dell'Ente. Contiene inoltre norme per il corretto uso delle bandiere in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di Cerimoniale.

### **TITOLO I Gonfalone della Città metropolitana**

#### **Art. 2 Individuazione – Dislocazione**

1. Il Gonfalone della Città metropolitana di Milano è quello conferito alla Provincia di Milano da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 aprile 1998 e recepito nello Statuto della Città metropolitana di Milano all'art. 6.
2. Il Gonfalone all'interno dell'Ente è collocato nei locali del Consiglio metropolitano.

#### **Art. 3 Esposizione del Gonfalone**

1. Il Gonfalone viene esposto in sedi diverse dai locali del Consiglio metropolitano soltanto in occasione di cerimonie solenni ed ufficiali cui la Città metropolitana partecipa nella sua veste istituzionale, nonché per consolidata tradizione.
2. Il Gonfalone di norma è accompagnato dal rappresentante della Città metropolitana di Milano.
3. A discrezione del Sindaco e su richiesta, il Gonfalone può altresì essere esposto in particolari altre commemorazioni e celebrazioni nonché in occasione di lutti per personaggi di spicco del territorio o per amministratori dell'Ente che abbiano rivestito tale qualifica in passato o che ne siano stati titolari in tempi recenti.

**Art. 4**  
**Modalità e forma dell'esposizione**

1. Durante l'esposizione, il Gonfalone deve essere sempre accompagnato dai valletti, il cui numero è stabilito nei successivi commi, muniti della divisa d'alta ordinanza.
2. Quando l'esposizione avviene in forma fissa, due valletti devono essere dislocati, durante tutta la durata dell'esposizione stessa, ai lati del medesimo.
3. Qualora il Gonfalone sia esposto in occasione dei cortei, il valletto portatore è sempre affiancato quale scorta da altri due addetti.
4. Nelle manifestazioni celebrative e commemorative, anche a carattere locale, il Gonfalone sarà sempre fregiato da una sciarpa tricolore.
5. Durante le cerimonie funebri la sciarpa tricolore sarà listata a lutto.

**TITOLO II**  
**Bandiere**

**Art. 5**  
**Bandiera nazionale ed europea**

1. L'esposizione del Tricolore all'esterno della sede istituzionale della Città metropolitana di Milano, nonché degli altri edifici periferici dell'Ente, ha luogo nei casi previsti dalla legge.
2. In occasione di avvenimenti che rivestono particolare importanza e solennità a carattere nazionale o locale, che non rientrano nei casi già contemplati dalla legge, l'esposizione delle bandiere deve essere disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Ai sensi della normativa vigente, la bandiera nazionale è sempre accompagnata dalla bandiera dell'Unione Europea.
4. A norma della legge 5 febbraio 1998, n. 22 e del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, la bandiera italiana e quella europea vanno altresì esposte all'esterno della sede del Consiglio e della Conferenza in occasione delle loro riunioni.
5. Quando il Tricolore è esposto su di un'asta, in pubblica sala, esso deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo di Presidenza.
6. Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore a destra o, quando i vessilli siano più di due, al centro.
7. La bandiera nazionale e quella europea sono poste in via permanente e nelle forme protocollari previste, all'interno dell'Aula consiliare, nella Sala della Giunta, negli uffici di rappresentanza del Sindaco, dei Consiglieri delegati e del Segretario Generale/Direttore Generale dell'Ente.

8. Nessun altro vessillo, Gonfalone o drappo deve essere posto al di sopra del Tricolore.
9. Le bandiere non devono essere esposte in cattivo stato d'uso.
10. L'esposizione e la conservazione del Tricolore nelle circostanze e nei luoghi indicati nel presente articolo sono curate dagli appositi Servizi dell'Ente.

#### **Art. 6**

### **Bandiera della Città metropolitana di Milano**

1. La Città metropolitana di Milano è dotata di propria bandiera.
2. Tale vessillo, di colore bianco e rosso, ugualmente configurato nei due prospetti, è così concepito:

il campo è bianco crociato di rosso, ove la croce, di tipo latino, presenta il palo perpendicolare all'asta della bandiera; nel punto d'intersezione tra la traversa ed il palo campeggia, sovrapposto alle braccia della croce, lo stemma della Città metropolitana di Milano.

3. La bandiera metropolitana affianca sempre quella nazionale e quella europea nei casi indicati ai commi 4 e 7 del precedente articolo.

### **TITOLO III**

## **Marchio della Città metropolitana**

#### **Art. 7**

### **Individuazione**

1. Il marchio della Città metropolitana di Milano è quello approvato dal Consiglio. È costituito dallo stemma e dal logotipo "Città metropolitana di Milano". La veste grafica è unica e costituisce, nell'insieme di stemma e logotipo, il marchio dell'Ente.

#### **Art. 8**

### **Uso e riproduzione**

1. Il marchio, nella versione monocromatica inserita tra due cerchi concentrici, costituisce il sigillo dell'Ente.
2. Il marchio è riprodotto su tutti gli atti, i documenti, le pubblicazioni e la corrispondenza, interna ed esterna, dell'Ente e ne certifica la fonte.
3. Il marchio è altresì riprodotto:
  - sui distintivi e sui fregi applicati alle divise d'ordinanza in uso al personale;
  - sulla segnaletica, fissa e mobile, volta a dichiarare ed identificare ogni forma di presenza della Città metropolitana nella sua veste istituzionale;
  - su targhe, trofei, medaglie, berretti, diplomi e pergamene che l'Ente assegna a titolo di rappresentanza e benemerenzza.

**Art. 9**  
**Divieti – Diffida**

1. L'utilizzo del marchio da parte di soggetti estranei è vietato e chiunque, non autorizzato, si fregi del marchio della Città metropolitana di Milano, o riproduca lo stesso su qualsiasi supporto con lo scopo di millantare, direttamente o indirettamente, il coinvolgimento dell'Amministrazione in iniziative di qualsiasi genere e natura, al fine di attestare la provenienza dell'Ente di atti e documenti, sarà formalmente diffidato.
2. L'abuso verrà segnalato all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità civili e penali.

**TITOLO IV**  
**Patrocinio**

**Art. 10**  
**Ambito di applicazione**

1. La Città metropolitana di Milano concede il proprio patrocinio e attesta la propria disponibilità a partecipare a Comitati d'onore, ad iniziative e manifestazioni che rivestano interesse per il territorio della Città metropolitana di Milano e che siano promossi da soggetti vari sulla base di criteri e modalità di seguito indicati.  
Per patrocinio gratuito si intende il riconoscimento con il quale la Città metropolitana di Milano esprime il proprio apprezzamento ad iniziative di particolare interesse, prestigio e rilievo, che siano attinenti ai fini istituzionali dell'Ente.  
Il patrocinio non comporta alcuna forma di erogazione di denaro.
2. La concessione del patrocinio da parte della Città metropolitana di Milano e l'attestazione alla partecipazione a Comitati d'onore ad iniziative e manifestazioni citate in premessa, viene comunicata, su indicazione del Sindaco, dagli Uffici competenti ed avviene con le seguenti modalità e forme di pubblicità.
3. Il patrocinio viene concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
  - manifestazioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche riguardanti la Città metropolitana di Milano o di particolare rilevanza;
  - fiere ed esposizioni di rilievo nazionale ed internazionale;
  - convegni, congressi, iniziative di studio e ricerca;
  - progetti editoriali, progetti cinematografici/televisivi/audiovisuali/multimediali.
4. L'Amministrazione non concede patrocini:
  - per iniziative di carattere politico;
  - per iniziative con finalità di lucro;
  - per iniziative palesemente non coerenti con le finalità dell'Ente, richiamate nello Statuto;
  - a persone fisiche e società per fini diversi da quelli indicati al 1 comma.

## **Art. 11** **Beneficiari**

1. Il patrocinio e la partecipazione a Comitati d'onore e ad iniziative vengono concessi negli ambiti definiti nell'art. 10 ai seguenti soggetti:

- enti locali singoli e associati, enti pubblici;
- enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni senza finalità di lucro;
- istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche di interesse territoriale, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ordini e collegi professionali, università e istituzioni di interesse locale, regionale e nazionale;
- altri enti nazionali ed esteri di particolare rilevanza che svolgono attività attinenti le finalità istituzionali della Città metropolitana di Milano.

## **Art. 12** **Modalità di presentazione della domanda**

1. I soggetti di cui all'art. 11, nella persona del legale rappresentante, possono presentare la richiesta di patrocinio con istanza indirizzata alla Città metropolitana di Milano, utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul sito della Città metropolitana di Milano, che deve pervenire almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio.

2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere concesso in via permanente;  
La concessione del patrocinio non comporta in modo automatico la messa a disposizione di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente;  
L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione dell'iniziativa oggetto del patrocinio.

3. La domanda deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto richiedente (denominazione, sede, recapito anche telefonico, codice fiscale ed eventuale partita IVA);
- la natura, i contenuti e le finalità dell'iniziativa;
- il programma, il periodo, la durata, il luogo, la modalità di svolgimento, i destinatari e il numero di potenziali fruitori;
- la dichiarazione che trattasi di iniziativa senza finalità lucrativa, l'indicazione dell'eventuale devoluzione di fondi in beneficenza con l'esatta indicazione delle quote e dei beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento.

La Città metropolitana di Milano garantisce a riguardo il trattamento dei dati in conformità alle norme sulla privacy;

- i prezzi per l'accesso all'iniziativa o la dichiarazione che trattasi di iniziativa ad ingresso gratuito;
- eventuali contributi o altri patrocini richiesti e/o ottenuti da altri soggetti pubblici o privati, l'elenco di eventuali sponsor.

4. La domanda deve essere corredata da:

- una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- una copia dello statuto vigente ed atto costitutivo (non richiesti per enti pubblici), in caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite e il nominativo del legale rappresentante.

### **Art. 13** **Concessione, diniego, revoca**

1. La concessione o il diniego di patrocinio verranno comunicati al richiedente, da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria.
2. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, risultasse non rispondere ai criteri dettati con il presente regolamento dalla Città metropolitana di Milano senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
3. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.

### **Art. 14** **Uso del marchio**

1. La Città metropolitana di Milano si riserva a sua discrezione di autorizzare l'uso del proprio marchio in occasione del patrocinio, dei conferimenti d'onore e di altre forme di adesione concessi ad Enti pubblici italiani e stranieri, a persone giuridiche comunque costituite. E' escluso l'uso per le persone fisiche, salvo quanto disposto all'art. 10 comma 4.
2. La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione all'uso del marchio della Città metropolitana di Milano esclusivamente per l'iniziativa considerata e con le previste modalità grafiche.
3. A seguito della concessione, la struttura competente invia al soggetto beneficiario il marchio dell'Ente con l'obbligo di apporlo in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa unitamente alla dicitura "Con il patrocinio di".
4. Il soggetto che ha ottenuto la concessione del patrocinio ha l'obbligo di trasmettere all'Ente copia del materiale relativo alla pubblicizzazione dell'evento stesso.

### **Art. 15** **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, contestualmente alla deliberazione di approvazione del Consiglio metropolitano.